

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07 luglio 2010

OGGETTO: Nomina commissione elettorale comunale.

Il Consiglio comunale

Ravvisata la necessita di procedere alla nomina della commissione elettorale comunale in seguito alle elezioni amministrative dd. 16 maggio 2010;

atteso che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell'art. 10 della citata legge n. 270/2005s.m. dovrà quindi essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;

richiamata la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa;

richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."

atteso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21.12.2005 n. 270, si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune;

visti:

- la legge 21.12.2005 n. 270 s.m.– art. 10;
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- vista la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – MIAITSE n.6/2006;

acquisiti il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Elettorale Antonella Sandri, in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, come richiesto

dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270.

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti effettivi, è il seguente:

- il sig. Consigliere BENDOLISE CARMELO (MAGGIORANZA) voti n. 03
- il sig. Consigliere DALLA ROSA GIULIANA (MAGGIOR.) voti n. 04
- il sig. Consigliere CAPPELLO OTTAVIANO (MAGGIORANZA) voti n. 03

schede bianche 01 schede nulle 0

Il Sindaco non prende parte alla votazione

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti supplenti, è il seguente:

- il sig. Consigliere STEVANIN BRUNO (MAGGIORANZA) voti n. 04
- il sig. Consigliere DENICOLO' DIEGO (MAGGIOR.) voti n. 04
- il sig. Consigliere DALSASSO NICOLETTA (MAGGIORANZA). voti n. 01

schede bianche 02 schede nulle ___0

Il Sindaco non prende parte alla votazione

ritenuto che, in considerazione dell'urgenza di assicurare la piena operatività della Commissione elettorale comunale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

d e l i b e r a

1. di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale i signori:

- il sig. Consigliere BENDOLISE CARMELO (MAGGIORANZA)
- il sig. Consigliere DALLA ROSA GIULIANA (MAGGIOR.)
- il sig. Consigliere CAPPELLO OTTAVIANO (MAGGIORANZA)

2. di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:

- il sig. Consigliere STEVANIN BRUNO (MAGGIORANZA)
- il sig. Consigliere DENICOLO' DIEGO (MAGGIOR.)
- il sig. Consigliere DALSASSO NICOLETTA (MAGGIORANZA)

3. di dare atto che la minoranza consiliare non e' rappresentata tra i componenti di cui al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione in quanto non è presente nel Consiglio comunale di Castelnuovo;

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con voti unanimi, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.